

ANCONAMBIENTE S.p.A.
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 03 del Registro delle delibere

data 12/02/2025

OGGETTO: INFORMATIVA RIFERITA AL RINNOVO CONTRATTUALE PREVISTO PER IL “SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DI INDUMENTI TESSILI E ALTRI MANUFATTI TESSILI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI COMUNI GESTITI DA ANCONAMBIENTE SPA” – CODICE CIG N. 9309540B6E.

L'anno 2025 addì 12 del mese di febbraio in Ancona nella sede dell'Anconambiente S.p.A. si è riunito il Consiglio di Amministrazione con il Collegio Sindacale.

Al momento della votazione sono presenti:

Antonio Gitto	PRESIDENTE	P
Caterina di Bitonto	CONSIGLIERE DELEGATO	P
Achiropita Curti	CONSIGLIERE	P
Silvia Pennucci	CONSIGLIERE	P
Antonio Domenico Taddei	CONSIGLIERE	P

Ed il Collegio dei Sindaci Sigg.:

Camillo Catana Vallemani	PRESIDENTE	P
Cristina Lunazzi	SINDACO	P
Luigi Fuscìa	SINDACO	A

Funge da Segretario verbalizzante

Dott. Matteo Pasquali

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con delibera n. 7 del 19.04.2022 il Consiglio di Amministrazione dell'Anconambiente S.p.A., tra l'altro, ha approvato il Foglio Patti e Condizioni per l'appalto denominato "Servizio di raccolta, trasporto e recupero di indumenti tessili e altri manufatti tessili provenienti dalla raccolta differenziata dei Comuni gestiti da Anconambiente S.p.A." e indetto apposita procedura aperta a rilevanza comunitaria, in conformità a quanto previsto agli artt. 3, comma 1, lettera sss) e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. conferendo mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di approvare la proposta di aggiudicazione e di stipulare il relativo contratto di appalto con l'aggiudicatario;
- la procedura sopra citata ha visto come aggiudicataria la Società EURORECUPERI SRL di Bagnoregio (VT), per l'importo complessivo netto

presunto di € 302.400,00, oltre IVA derivante dal rialzo percentuale del 116% sull'importo complessivo biennale posto a base di gara di € 140.000,00;

- gli atti che regolano il rapporto presuppongono quanto segue:
 - durata contrattuale di 24 (ventiquattro) mesi naturali e consecutivi dalla data del 01.03.2023, con scadenza in data 28 febbraio 2025, ovvero al raggiungimento dell'importo contrattuale presunto;
 - opzione di rinnovo per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Tale facoltà verrà esercitata sulla base di valutazioni tecniche ed economiche, laddove persistessero ragioni di convenienza. E' escluso il tacito rinnovo.
 - opzione di proroga ai sensi di quanto disposto all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, fino ad un massimo di 6 (sei) mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni, previo invio entro trenta giorni antecedenti la scadenza contrattuale di comunicazione a mezzo PEC di Anconambiente all'aggiudicatario.
 - opzione di adeguamento del corrispettivo. Decorsi 12 mesi dalla data di stipulazione del contratto, il corrispettivo verrà adeguato sulla base dell'indice ISTAT NIC relativo all'anno solare precedente. L'adeguamento del corrispettivo verrà altresì effettuato al momento del rinnovo contrattuale.

Preso atto che:

- Il bando di gara è stato pubblicato in GURI e in GUCE in data 30.8.2022;
- Il D. Lgs. 50/2016 si applica a tutti i bandi pubblicati dal 19 aprile 2016 (Cfr. comunicato ANAC - MIT del 22.4.2016);
- in data 15.01.2025 (prot n. 136/2025) Anconambiente ha richiesto a mezzo posta elettronica certificata, come specificato nella documentazione di gara, alla Società Eurorecuperi Srl di Bagnoregio (VT) la disponibilità alla prosecuzione del contratto per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, così come previsto dagli atti di gara;
- la Società Eurorecuperi Srl di Bagnoregio (VT) in data 21.01.2025 (prot. n. 254/2025) mediante una nota di riscontro (allegata alla presente) ha comunicato:
 - la propria disponibilità per la continuazione del servizio;
 - l'impossibilità di procedere agli stessi prezzi offerti con il contratto Prot. n. 679/2023 del 17/02/2023, in quanto le condizioni economiche non sono momentaneamente sostenibili a causa di un crollo di mercato;
 - la richiesta di rinegoziazione delle condizioni contrattuali al fine di ricondurre il rapporto negoziale nel perimetro dell'equilibrio sinallagmatico, da attuare, secondo il principio di buona fede ex art. 1375 c.c., riconoscendo un importo annuo pari ad € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) anziché a € 151.200,00, allegando comunicati stampa (datati giugno e agosto 2024) afferenti alla richiesta medesima.
- Successivamente, Eurorecuperi Srl con nota acquisita a prot. n. 387 del 29/1/2025 ha rappresentato quanto segue:
 - La propria disponibilità a proseguire con il servizio;

- La propria indisponibilità ad adottare le stesse condizioni di cui al contratto originario.

Ebbene, dal punto di vista prettamente contrattuale e giuridico, si rileva quanto segue:

- è noto che le ovvie ragioni connesse alla tutela della spesa pubblica determinano che nei contratti pubblici, tuttavia, nessuna modifica della prestazione economica (che grava principalmente sulle PP.AA.) è ritenuta possibile, in quanto ciò inciderebbe sull'equilibrio di bilancio pubblico, violando le norme ed i principi di contabilità dello Stato;
- se quindi nei rapporti fra privati è ammissibile, nel corso della durata del contratto, richiedere modifiche alle condizioni economiche fino a giungere, in caso di disaccordo, all'eventuale risoluzione contrattuale, in un contratto pubblico ciò non è consentito se non in alcuni particolarissimi casi, vale a dire se nel contratto è presente una clausola revisionale oppure nelle ipotesi espressamente previste per legge;
- nel precedente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.n. 163/2006) era contenuta un'apposita norma secondo cui *"Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo"* (Cfr. art. 115);
- nel Codice (D.Lgs.n. 50/2016), *ratione temporis vigente*, si regola in un unico articolo (art. 106) le possibili modifiche che possono intervenire (di durata, di variazione della prestazione e controprestazione economica, ecc.) nel corso di un rapporto convenzionale;
- l'art. 106 del Codice appalti individua le varie ipotesi e modalità con cui debbono attuarsi tali modifiche, che possono in concreto comportare un aumento/diminuzione del prezzo inizialmente convenuto, della quantità delle prestazioni nonché della durata del contratto;
- nello specifico, l'art. 106, comma 1 lett. a) dispone, fra l'altro che: *"le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:*
 - o *a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti ... omissis*";
- come affermato dal Consiglio di Stato sez. III, nella sentenza 13.07.2023 n. 6847: *"La logica del d.lgs. n. 50 del 2016, era quella di*

evitare che la clausola revisionale potesse alterare in modo sostanziale il contratto riflettendosi negativamente sulla effettività delle condizioni concorrenziali della gara esperita, sicché la regola generale era il divieto di clausola revisionale salvi i casi derogatori tassativamente previsti, nei quali fosse possibile una revisione “senza una nuova procedura di affidamento”, a condizione che tale revisione non apportasse “modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro”;

- a chiarire questi aspetti è da ultimo anche il TAR Veneto con la [sentenza del 20 dicembre 2024, n. 3020](#), in cui il Giudice di prime cure ha chiarito ulteriormente che la logica del d.lgs. n. 50/2016 è infatti quella di evitare che la clausola revisionale possa alterare in modo sostanziale il contratto, compromettendo la concorrenza nella gara d'appalto: la regola generale è il divieto di clausole revisionali, salvo i casi derogatori tassativamente previsti, nei quali una revisione è consentita solo a condizione che a) non sia necessaria una nuova procedura di affidamento; b) non vengano apportate modifiche tali da alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;
- l'impostazione sintetizzata al paragrafo che precede è volta a tutelare la concorrenza e prevenire potenziali effetti elusivi del meccanismo della gara pubblica ed essendo una norma derogatoria rispetto al principio della gara, essa non consente interpretazioni analogiche o estensive;

considerato quanto sopra richiamato,

- preso atto dell'imminente scadenza del periodo di efficacia del contratto originario;
- ritenuto che la revisione disciplinata nell'assetto contrattuale si limita alla fattispecie all'adeguamento del corrispettivo sulla base dell'indice ISTAT NIC relativo all'anno solare precedente;
- considerato che trattasi di servizio essenziale e che la prosecuzione dello stesso deve essere garantita con soluzione di continuità nell'interesse della collettività;

appare opportuno stabilire quanto segue:

- o attivazione dell'opzione della proroga tecnica fino ad un massimo di mesi 6 di cui all'art. 4 del disciplinare di gara, nonché dell'art. 5 del contratto a prot. 679 del 17.02.2023, agli stessi prezzi patti e condizioni e quindi senza accoglimento dell'istanza di rinegoziazione del corrispettivo formalizzata dalla ditta aggiudicataria;
- o avvio con ogni consentita urgenza l'istruttoria circa la compilazione degli elaborati tecnici da porre a base di gara nella successiva procedura di scelta del contraente.

Il Dirigente d'Area Tecnica propone pertanto, al Consiglio di Amministrazione di adottare la seguente Delibera

Il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi;

DELIBERA

1. di dare atto che tutto quanto riportato nelle premesse costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera anche quale formale presupposto che attesta le ragioni di urgenza e quelle collegate al raggiungimento del risultato garantendo il miglior rapporto di qualità prezzo in favore di AnconAmbiente;
2. di attivare l'opzione della proroga di cui all'art. 106, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. così come richiamato dall'art. 4 del disciplinare di gara, nonché dall'art. 5 del contratto di appalto a prot. 679 del 17.02.2023 per la concessione del "Servizio di raccolta, trasporto e recupero di indumenti tessili e altri manufatti tessili provenienti dalla raccolta differenziata dei comuni gestiti da Anconambiente SpA", fino ad un massimo di mesi 6, nelle more dell'individuazione del nuovo contraente agli stessi prezzi, patti e condizioni senza accoglimento dell'istanza di adeguamento del corrispettivo formalizzata dalla ditta aggiudicataria;
3. di autorizzare il Dirigente d'Area Tecnica alla predisposizione degli elaborati tecnici occorrenti alla successiva procedura di gara, previa individuazione di un congruo importo da porre a base di gara, in stretto raccordo con il Dirigente dell'Area Appalti, da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione;
4. di nominare l'Ing. Guido Vetri Buratti Dirigente dell'Area Tecnica, Responsabile Unico del Progetto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Matteo Pasquali)

IL PRESIDENTE
(Prof. Antonio Gitto)